



## COMUNE DI MILIS

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Marconi n. 4 CAP 09070 P.I. 00071720957 Tel. 078351665/6/7  
Fax 078351680 Mail: [info@comunemilis.gov.it](mailto:info@comunemilis.gov.it) [www.comunemilis.gov.it](http://www.comunemilis.gov.it)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 18 Del 29-07-2014**

**Oggetto: Determinazione aliquote IUC (imposta unica municipale) -  
Componente TASI esercizio 2014.**

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di luglio, in Milis, con inizio alle ore 19:00 nella sala ovest del Palazzo Boyl, in seduta pubblica Ordinaria ed in Seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Putzolu Antonia Fabiola</b>	<b>P</b>
<b>DEIOLA RAIMONDO</b>	<b>P</b>
<b>FANNI MAURO</b>	<b>P</b>
<b>PUDDU PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>CASULA ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>ORTU MICHELE</b>	<b>A</b>
<b>SINI GIUSEPPINA</b>	<b>P</b>
<b>MASTINU GIANNI VITTORIO</b>	<b>P</b>
<b>CATZEDDU INES MARIA</b>	<b>P</b>
<b>CROBE RAIMONDO</b>	<b>P</b>
<b>MASTINU PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>LOI FRANCESCA</b>	<b>A</b>
<b>DESOGUS STEFANO</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Presiede il Rag. Putzolu Antonia Fabiola, nella sua qualità di Sindaco,  
Partecipa il Segretario Comunale Mancosu Donatella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'ordine del giorno è il seguente:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del 2014 sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota 7,06% per tutti i fabbricati, aree edificabili;
  - aliquota 6,06% per i terreni e attività produttive e commerciali non censite nel gruppo catastale D;
  - aliquota 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
  - aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti
- ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Rilevato che

- ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato che:

Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

con deliberazioni di Consiglio Comunale n. \_\_\_ del 2014 sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU;

al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 130.000,00 risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,75 per mille per tutti i fabbricati e aree edificabili; in tali fattispecie sono incluse:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Sono esenti dalla TASI i terreni agricoli.

Richiamati

l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il D.M. del 19.12.2013, che ha stabilito il differimento al 28.02.2014;

il D.M. del 13.02.2014, che ha stabilito il differimento al 30.04.2014;

il D.M. del 29.04.2014, che ha stabilito il differimento al 31.07.2014.

il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli n. 8, ed astenuti n. 3 (Crobe, Desogus, Mastinu )

## **DELIBERA**

Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote TASI:

TASI ordinaria nella misura di 1,75 per mille per tutti i fabbricati e aree edificabili; in tali fattispecie sono incluse:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Di prendere atto che, come previsto dal regolamento comunale, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante verserà la TASI nella misura del 20 per cento e la differenza del 80 per cento sarà versata dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Di prendere atto che le scadenze dei versamenti del tributo per il 2014 sono le seguenti:

- acconto: 16 ottobre 2014;
- saldo: 16 dicembre 2014. Sono esenti dalla TASI i terreni agricoli.

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 130.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	53.500,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PATRIMONIO PUBBLICA UTILITA' (per servizi sociali)	31.507,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	12.200,00
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	32.793,00

Successivamente, attesa la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto con separata votazione legalmente resa e Coc voti favorevoli n. 8, ed astenuti n. 3 (Crobe, Desogus, Mastinu ) dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
(Art. 49 Comma 1° del D.Lgs 267 del 18/08/2000)**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 14-07-2014

Il Responsabile del servizio

**F.to PILI SANDRA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 14-07-2014

Il Responsabile del servizio

**F.to PILI SANDRA**

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Rag. Putzolu Antonia Fabiola      F.to Mancosu Donatella.

\_\_\_\_\_

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione al n. **556**  
dal **05-08-2014** al **20-08-2014** all'Albo on line di questo Comune.

Milis, 05-08-2014

Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Mastinu Maria Paola

\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

